Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Guardia di Finanza
insieme per la legalità

Antiriciclaggio

I controlli negli studi professionali da parte della Guardia di Finanza

Cap. Giuliano Ciotta
Comandante della Sezione Riciclaggio
Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria Guardia di Finanza Torino

Torino, 14 novembre 2018

Agenda

- Gli interventi ispettivi
- Modalità operative
- Obbligo di segnalazione
- Casi pratici
- Valute virtuali

Gli interventi ispettivi: perché?

Scopo dei controlli: **individuare le patologie che interferiscono con il sistema**, interrompendo il corretto flusso di comunicazioni.

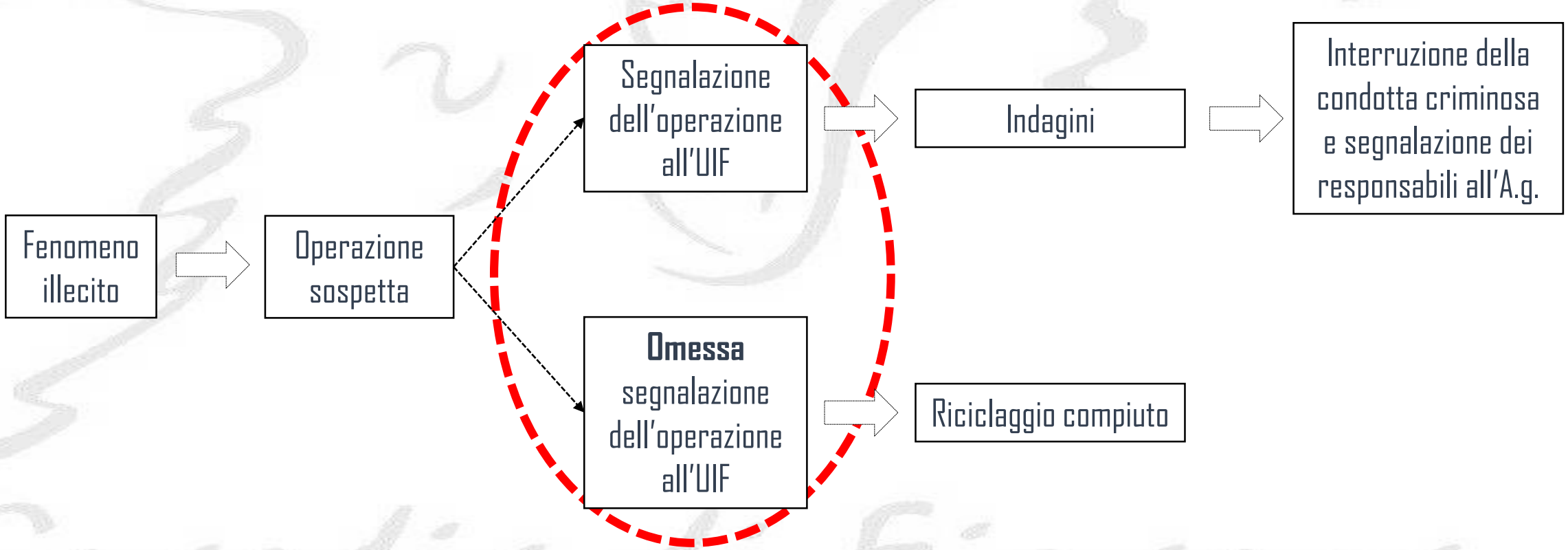

Quindi, oltre ad avere lo scopo di **accertare il corretto adempimento degli obblighi**, gli interventi ispettivi vengono svolti, più in generale per:

- **Contrastare il riciclaggio** dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo;
- **Prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione** amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto controllato.

Controlli

Ispezioni

Distinzione dettata dalla **circolare** del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83607/12 del 19 marzo 2012, "***Attività della Guardia di Finanza a tutela del Mercato dei Capitali***"

Interventi ispettivi

Controlli

Attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione

- Procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative;
- Verificare il rispetto di adempimenti meramente formali;
- Approfondire un numero molto limitato e mirato di prestazioni professionali.

Ispezioni

Approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto controllato

Gli interventi ispettivi: come?

Modalità operative

SELEZIONE *TARGET*
PROGRAMMAZIONE
FASE PREPARATORIA INTERVENTO
ESECUZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA

Selezione target

- **Elementi conoscitivi in possesso** (precedenti fiscali, penali o pregresse attività di polizia economico-finanziaria)
- **Richieste e segnalazioni** provenienti da altri Reparti del Corpo;
- **Piani di progetto** elaborati dai Reparti Speciali;

Esecuzione dell'attività

- **Accesso** presso le sedi dei soggetti controllati;
- **Ricerca ed acquisizione** di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo;
- **Ispezione documentale**, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi incombenti sul soggetto controllato;
- **Rilevazione di eventuali irregolarità** e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- **Trasmissione degli atti alle autorità competenti** per l'irrogazione delle sanzioni.

L'accesso può essere eseguito dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ovvero dai militari del Reparto territoriale delegato dal N.S.P.V..

Costituisce titolo autorizzativo all'accesso il **foglio di servizio** contenente l'**ordine di accesso** a firma del Comandante del Reparto o di un suo delegato.

Al termine delle attività (anche giornaliere), un originale del **verbale** redatto dagli operanti viene **rilasciato al soggetto controllato**.

GUARDIA DI FINANZA

N. .....

NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali
Sezione Riciclaggio

SERVIZIO DEL GIORNO **mercoledì 18 aprile 2018**

1. Militari operanti: **Lgt. Mario Rossi**
Mar. Giuseppe Bianchi

2. Specie ed oggetto direttive specifiche ed eventuali speciali riferimenti normativi:
Ordine di accedere presso la _____, con sede legale a _____, (P.IVA: 11111111111), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i., artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988, e art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 68/2001, per eseguire un'ispezione antiriciclaggio per il periodo 1° gennaio 2017 / 16 aprile 2018, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

3. Località ed eventuale itinerario: **Torino**

4. Durata: dalle ore **8,00** del **18/04/2018**
alle ore **17,00** del **18/04/2018** TOTALE ORE **8,0**

5. Uniforme SI [ ] NO [X]

6. Eventuale armamento speciale: Nessuno

7. Automezzo amministrazione: SI [X] NO [ ]

IL COMANDANTE DEL REPARTO
IL COM.TE DEL GRUPPO

Per l'esecuzione di attività ispettive presso studi professionali è necessaria la **presenza del titolare dello studio**, o di un suo delegato.

In caso di assenza, fatta salva la possibilità di **cautelare i fascicoli** di studio in attesa dell'intervento del professionista, gli operanti contattano il titolare chiedendogli il **rilascio di formale delega** (anche tramite fax o e-mail) ad un suo collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di controllo e fino al ritorno in sede.

L'esecuzione dell'attività si concretizza in

Controlli preliminari

Controlli di merito

Controlli preliminari

Hanno natura propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito e vengono sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva

Verifica iscrizione in albi/elenchi Autorità di vigilanza o licenze di pubblica sicurezza.

Individuazione ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (deleghe interne, direttive, sistemi di controlli interni).

Acquisizione dati su struttura organizzativa e commerciale.

Controlli di merito

Parte sostanziale dell'attività ispettiva, che prevede l'esecuzione di predefiniti *step* di controllo che riguardano il riscontro del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette, comunicazione di infrazioni al Ministero dell'Economia e Finanze).

Selezione campione di fascicoli

Riscontro documentale

- Fascicoli dei clienti attinenti alle attività istituzionali esercitate
- Scritture contabili e documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge
- Elenco delle eventuali segnalazioni di operazioni sospette inoltrate all'Unità di Informazione Finanziaria
- Comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007

Elenco pratiche di studio

Circa la metà degli interventi ispettivi antiriciclaggio eseguiti dalla GdF riguardano i professionisti.

Su circa 500 interventi, il **45 %** ha riguardato **professionisti**.

Obbligo di segnalazione

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è l'**architrave del sistema preventivo antiriciclaggio**

Strumento attraverso il quale il mondo finanziario, dei **professionisti** e delle altre categorie **concorre in maniera diretta** all'individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio

Articolo 35

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

"Caratteristiche, entità, natura dell'operazione e qualsivoglia altra circostanza conosciuta"
«SOSPETTO»
Modelli e schemi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
Indicatori di anomalia D.M. 16 APRILE 2010

Criteri per l'individuazione di operazioni sospette

- **Connotati oggettivi delle operazioni**, ossia le loro caratteristiche, entità, natura
- **Profilo soggettivi del cliente**, ossia la sua capacità economica ed attività svolta
- **Qualsiasi altra circostanza conosciuta** dal soggetto obbligato in ragione delle funzioni esercitate

D.M. 16 aprile 2010

- Indicatori di anomalia connessi al cliente
- Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

COMUNICAZIONI UIF RELATIVE A SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

- Operatività *over the counter* con società estere di intermediazione mobiliare (01/08/2016)
- Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust (02/12/2013)
- Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni (23/04/2012)
- Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring (16/03/2012)
- Operatività riconducibile all'usura (09/08/2011)
- Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing (17/01/2011)
- Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici (08/07/2010)
- Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria (15/02/2010)
- Imprese in crisi e usura (24/09/2009)

Tutela del segnalante (art. 38)

La legge prevede la **riservatezza dell'identità** del segnalante.

«… **il nominativo del segnalante può essere rivelato solo** quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo **con decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.»

Divieto di comunicazione (art. 39)

Il professionista:

- **NON PUÒ** **comunicare al cliente** interessato **o a terzi l'avvenuta segnalazione o l'esistenza ovvero la probabilità di indagini o approfondimenti** in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (comma 1)

- **PUÒ**
  - Comunicare con altro professionista che svolge la prestazione in forma associata (comma 4) ovvero, al fine di prevenire il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo, con altro professionista nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione (comma 5)
  - **Dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale** (comma 6)

Obbligo di segnalazione
Chi segnala?

FLUSSI SEGNALETICI

	2013	2014	2015	2016	2017
Valori assoluti	64.601	71.758	82.428	101.065	93.820
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente	*-3,6*	*11,1*	*14,9*	*22,6*	*-7,2*

Contrazione del flusso ascrivibile all'esaurirsi degli effetti dei provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (c.d. *Voluntary Disclosure*) che ne avevano determinato la marcata espansione del 2016

FLUSSI SEGNALETICI (incidenza della V.D.)

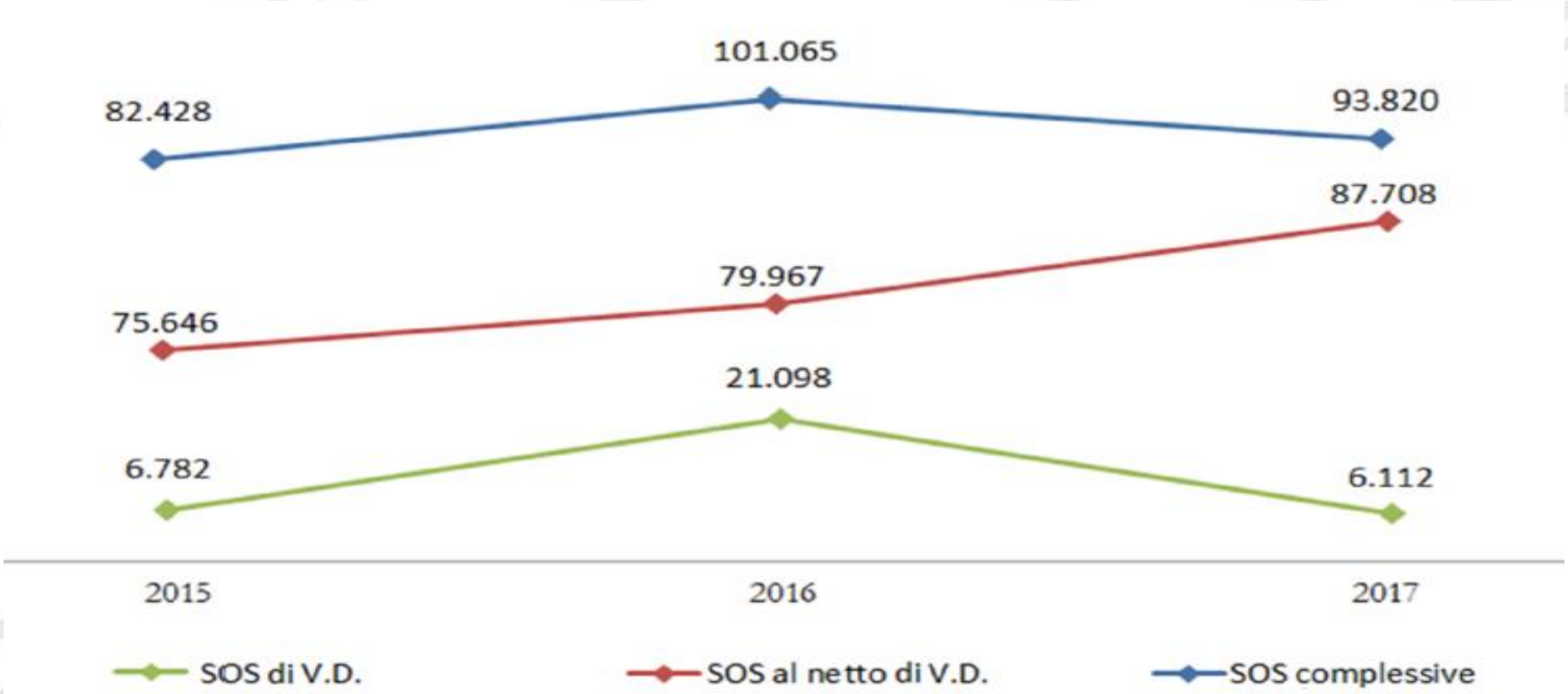

FLUSSI SEGNALETICI
(per tipologia di segnalante)

	2016		2017		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(variazione % rispetto al 2016)*
Totale	**101.065**	**100,0**	**93.820**	**100,0**	**-7,2**
Banche e Poste	78.418	77,7	72.171	76,9	-8,0
Intermediari e altri operatori finanziari	11.250	11,1	13.347	14,3	18,6
Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari	1	0,0	5	0,0	400,0
Professionisti	8.801	8,7	4.969	5,3	-43,5
Operatori non finanziari	535	0,5	658	0,7	23,0
Prestatori di servizi di gioco	2.050	2,0	2.600	2,8	26,8
Uffici della Pubblica Amministrazione	10	0,0	70	0,0	600,0

FLUSSI SEGNALETICI
(per categoria di professionisti)

	2014		2015		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(variazione % rispetto al 2014)*
Professionisti	**2.390**	**100,0**	**5.979**	**100,0**	**150,2**
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	2.186	91,5	3.227	54,0	47,6
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro	148	6,2	1.497	25,0	911,5
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	20	0,8	849	14,2	4.145,0
Avvocati	7	0,3	354	5,9	4.957,1
Società di Revisione, Revisori legali	16	0,7	21	0,4	31,3
Altri soggetti esercenti attività professionale[1]	13	0,5	31	0,5	138,5

FLUSSI SEGNALETICI
(per categoria di professionisti)

	2016		2017		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(variazione % rispetto al 2016)*
Professionisti	**8.801**	**77,3**	**4.969**	**60,4**	**-43,5**
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.582	31,5	4.222	51,3	17,9
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	3.388	29,8	222	2,7	-93,4
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	1.326	11,6	361	4,4	-72,8
Avvocati	424	3,7	101	1,2	-76,2
Società di revisione, revisori legali	22	0,2	26	0,3	18,2
Altri soggetti esercenti attività professionale[1]	59	0,5	37	0,5	-37,3

Risultati ed esiti delle sos

Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017, l'approfondimento delle sos delegate al Torino ha portato a:

- **46** contestazioni fiscali
- **17** contestazioni amministrative in materie di antiriciclaggio e valuta
- **30** contestazioni penali (in materia penale tributaria, delitti contro il patrimonio, disciplina bancaria, delitti contro la p.a. e delitti contro l'ordine pubblico)

Complessivamente sono state **22** le segnalazioni che hanno portato a **contestazioni amministrative**, **27** a **contestazioni penali** e **148** quelle valorizzate in **procedimenti penali già in essere**.

Cosa succede in pratica?

Risultati attività ispettive nei confronti di professionisti a Torino

2016	2017	2018
- Violazione degli **obblighi di AVC** (3 casi) - Violazione degli **obblighi di registrazione** (2 casi) - Omessa istituzione A.U.I.	- Violazione degli **obblighi di AVC** (2 casi)	- Violazione degli **obblighi di AVC** (6 casi) - Violazione degli **obblighi di conservazione** (2 casi) - Violazione degli **obblighi di segnalazione operazioni sospette** (2 casi)

Le criticità maggiormente riscontrate nel corso dei controlli riguardano:

- **Identificazione del titolare effettivo** (specialmente quando ricorrono società estere);
- **Assenza di mandato scritto**, da cui desumere una data certa di instaurazione del rapporto continuativo;
- Mancata acquisizione di informazioni sulla **natura e sullo scopo delle operazioni**;
- Conservazione dei documenti.

La conoscenza (anche a titolo personale) del cliente non giustifica il mancato assolvimento degli obblighi antiriclaggio

le valute virtuali

Da un punto di vista giuridico… un percorso travagliato

1. **IV Direttiva** antiriciclaggio (2015/849): non disciplinava il tema
2. **Bozza V direttiva**: proposta di modifica della IV direttiva
3. **D.Lgs. 90/2017**: anticipa i contenuti della V direttiva, fornendo una definizione di «valuta virtuale» e includendo tra i soggetti obbligati gli *exchanger* ed i prestatori di servizi di valuta virtuale «limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute a corso forzoso»
4. **V Direttiva** antiriciclaggio (2018/843): disciplina la tematica individuando negli *exchanger* e nei *wallet provider* il punto di contatto tra il mondo sommerso delle cripto-valute e una possibile identità dietro chi opera.

Da un punto di vista giuridico… un percorso travagliato

La disciplina della **V direttiva** è quindi **più ampia** di quella del legislatore nazionale perché non fa differenza tra operazioni di cambio tra valuta virtuale e valuta legale e viceversa ma attrae a sé tutta l'operatività in materia che potrebbe essere relativa alla gestione di diversi portafogli che movimentano compravendite di cripto-valute diverse tra loro.

Risolto il problema dell'anonimato?
Due limiti: **exchanger extra UE** e **possibilità di effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori** (Bitcoin è basato sul P2P)

V Direttiva antiriciclaggio **considerando 9**
L'**anonimato** delle valute virtuali ne **consente** il **potenziale uso improprio per scopi criminali**. **L'inclusione dei prestatori di servizi** la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale **non risolve completamente il problema dell'anonimato** delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché **gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori**, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta.

Valute virtuali. Cosa sono?

V Direttiva antiriciclaggio chiarisce che non possiedono lo status giuridico né di moneta né di valuta.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E/2016, aveva equiparato ai fini fiscali valute virtuali e valute estere.

Valute virtuali. Cosa sono?

V Direttiva: una **rappresentazione di valore digitale** che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, **non possiede lo status giuridico di valuta o moneta**, **ma è accettata** da persone fisiche e giuridiche **come mezzo di scambio** e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

D.Lgs. 231/2007 (art. 1, c. 2, lett. qq): la **rappresentazione digitale di valore**, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, **utilizzata come mezzo di scambio** per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale. Chi sono?

V Direttiva distingue tra:

- prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso
- prestatori di servizi di portafoglio digitale: "un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali"

e li inserisce tra i soggetti obbligati.

D.Lgs. 231/2007 (art. 1, c. 2, lett. ff): "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali, all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale", che vengono inseriti - a norma dell'art.3, c. 5 lett. i – tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio "**limitatamente allo svolgimento di attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso**"

Normativa nazionale: lo stato dell'arte

Con le novità del D.Lgs 90/17 vengono presidiati i maggiori e principali punti di snodo d'ingresso e d'uscita dal circuito, attraverso il processo di conversione di valuta a corso legale in criptovaluta e viceversa. Sono questi i passaggi in cui si può "intercettare" l'identità relativa a chi opera.
Infatti, i **prestatori di servizi** relativi all'utilizzo di valuta virtuale **sono soggetti** – a norma dell'art.17 - agli **obblighi di adeguata verifica** del cliente e del titolare effettivo, di **conservazione** (artt. 31-32) e di **segnalazione per operazioni sospette** all'UIF (art.35), **laddove compiano attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso**.

E' previsto anche l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute ex art.17 bis- D.lgs 141/2010, tenuto dall'OAM disciplinato dal TUB, che diviene condizione essenziale per operare (nuovi artt. 8-bis e 8-ter del 141/2010).

Un caso pratico

ItaliaOggi
Dir. Resp.: Paolo Panerai
Sezione: ARTICOLI DI INTERESSE, ECONO...
Tiratura: 24.705 Diffusione: 59.498 Lettori: 109.000
Edizione del: 02/02/18
Estratto da pag.: 1,8
Foglio: 1/2

Compra un appartamento e lo paga in bitcoin

Merli a pag. 8

L'INVESTIMENTO DI UNA RAGAZZA CINESE: EURO UTILIZZATO SOLO PER IMPOSTE E PARCELLA NOTARILE

Compra un appartamento e lo paga con i bitcoin

A Torino il primo caso di transazione immobiliare con criptovaluta in Italia

DI FILIPPO MERLI

Una lunga treccia sulla spalla sinistra. Lo sguardo timido. La penna in mano per sottoscrivere la prima transazione immobiliare in bitcoin in Italia. Una ragazza originaria della Cina, che per motivi di riservatezza non ha rivelato il suo nome, ha acquistato un appartamento a Torino pagandolo con la criptovaluta. Nell'atto di vendita, unico nel suo genere a livello nazionale, è stato chiaramen-

in bitcoin.

«Sapeva che sono un appassionato di questi temi e l'idea mi è piaciuta subito», ha proseguito il notaio Morone in riferimento alla ragazza cinese. «Non vedo perché dovremmo ostacolare una tecnologia che avanza. Se devo essere sincero, mi stupisce anche tutta questa attenzione: mi hanno persino inviato un articolo di giornale in cinese che parlava del rogito con la mia foto e il nome in italiano».

Per il passaggio di proprietà, il venditore torinese e l'acqui-

---

la Repubblica+ | Mobile | Facebook | Twitter

la Repubblica.it Archivio

Home | Pubblico | Economia&Finanza | Sport | Spettacoli | Cultura | Motori

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2017 > 10 > 19 > L'asta pagata con i Bitco...

L'asta pagata con i Bitcoin, Torino fa da apripista

LA CASA SANT'AGOSTINO ADOTTA LA MONETA ELETTRONICA

STEFANO PAROLA

ORA GLI oggetti all'asta si potranno pagare pure con i Bitcoin. È una piccola rivoluzione per il mondo delle vendite all'incanto, che partirà proprio da Torino. Lunedì e martedì la casa Sant'Agostino metterà a disposizione centinaia di arredi e oggetti di design che potranno essere pagati con le cripto valute, oltre che con i metodi tradizionali. «È la prima volta al mondo che viene offerta questa possibilità in questo campo », assicura Vanessa Carioggia, proprietaria della casa di corso Tassoni 56 assieme al fratello Claudio.

Oltre che con i Bitcoin, sarà possibile utilizzare anche l'Ethereum e il Litecoin. Sono monete alternative che iniziano ad avere una discreta diffusione, forse più nel resto del mondo che in Italia: «Queste criptovalute rappresentano un cambiamento radicale, non solo economico, perché consentono di andare oltre al tradizionale concetto di banca. Nel nostro Paese, però, non c'è ancora piena consapevolezza del fenomeno», evidenzia Agostino Ghiglia, volto noto della politica piemontese che oggi è socio della Aornet, società che affiancherà la Sant'Agostino nella gestione tecnica dei pagamenti. «È un progetto pilota, con il quale ci aspettiamo di coinvolgere soprattutto

Un caso pratico

Quesito antiriciclaggio n. 3-2018/B del Consiglio Nazionale del Notariato

L'Organo di rappresentanza di categoria, rinvenuta l'occasione nell'interrogazione di un professionista, che riguardava la liceità o meno del **pagamento del prezzo di una compravendita** immobiliare **in *bitcoin***, ha **suggerito di segnalare l'operazione** all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.

Un caso pratico

Quesito antiriciclaggio n. 3-2018/B del Consiglio Nazionale del Notariato

- "*nel sistema bitcoin, l'irreperibilità delle parti effettive non deriva da una forma di protezione (in qualche modo reversibile o sospendibile) del dato, bensì da un anonimato intrinseco alla stessa tecnologia adottata. Ne deriva, pertanto, che la possibilità di un tracciamento, meramente informatico, nel senso appena accennato potrebbe essere del tutto ininfluente ai fini della normativa* ... (ndr: *antiriciclaggio*). ***Neppure l'autore del pagamento può infatti identificare il destinatario***".
- "*mentre in talune transazioni effettuate in contanti il pubblico ufficiale può essere testimone di una traditio che avviene in sua presenza, con ciò rendendo in qualche modo tracciato almeno un singolo segmento del flusso anonimo del contante,* ***l'operazione in bitcoin costituisce una transazione che potrebbe essere definita apparente****; essa proviene, infatti, da un "conto", che l'acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità, ma* ***il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni***".
- Dalle suddette considerazioni il Notariato fa conseguire "*un'****oggettiva impossibilità di adempiere gli obblighi antiriciclaggio (identificazione delle parti e del beneficiario effettivo dell'operazione)***", **suggerendo di valutare l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.**

Grazie per la cortese attenzione

Cap. Giuliano Ciotta

Comandante della Sezione Riciclaggio

Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria Guardia di Finanza Torino